



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2005

=====

ADDI' 08/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE. COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPII	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

\*\*\*\*\* OMISSIS

PRESENTI: Tutti Presenti

DELIBERAZIONE 943

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale dell'Economia e del lavoro. Abrogazione dell'art. 22 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni".



28 NOV. 2003

E DISCIPLINA

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente l'istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. ABROGAZIONE DELL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

## La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 71 dello Statuto della Regione Lazio che istituisce il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale organo consultivo della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 recante norme in materia di "organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" così come modificata dalla L.R.18 aprile 2003, n.12, che ha previsto all'art.22 la costituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di raccordo istituzionale, di cooperazione e di concertazione sociale tra la Regione e le realtà produttive e sociali presenti sul territorio regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

RITENUTO necessario intervenire con una organica disciplina del CREL nel quadro di un efficiente procedimento di programmazione economico - sociale della Regione;

VISTO il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la direzione regionale competente in materia;

All'unanimità

Il Presidente della Regione Lazio



1

8 NOV. 2005

**DELIBERA**

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: <sup>E DISCIPLINA</sup> "Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro" che forma parte integrante della presente deliberazione, composta ~~di 13~~ di n. ~~pagine~~ 11 articoli e di una relazione.

\* ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 82 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Presidente della Regione Lazio



20

ALLEG. alla DELIB. N. 943 *clly*  
DEL 8 NOV. 2005

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

“ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 22  
DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI”.

*Per  
che  
per*

## SOMMARIO

Art. 1 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro .....	3
Art. 2 - Composizione del CREL .....	4
Art. 3 - Costituzione e durata in carica del CREL.....	7
Art. 4 - Il Presidente .....	8
Art. 5 - Attribuzioni del CREL e suo funzionamento .....	9
Art. 6 - Vice presidenti ed Ufficio di presidenza.....	11
Art. 7 - Regolamento dei lavori. Indennità.....	12
Art. 8 - Segretario generale e struttura organizzativa di supporto.....	13
Art. 9 - Norma finanziaria .....	14
Art. 10 - Abrogazioni .....	15
Art. 11 -Norme transitorie .....	16

*Handwritten signature*

## **Art. 1**

*(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)*

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

2. Il CREL è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all'elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale, nonché agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione.

3. Il CREL concorre all'attuazione del principio statutario, di cui all'articolo 50 dello Statuto, della concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali, organizzazioni sindacali ed autonomie funzionali.



## **Art. 2**

### *(Composizione del CREL)*

1. Il CREL è composto da:

- a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione;
- b) quattro esperti designati dalla Giunta regionale, di cui due esperti nei settori e materie economico-giuridiche e sociali e due esperti nelle tematiche comunitarie;
- c) quattro esperti nei settori e materie economico-giuridiche e sociali designati dal Consiglio regionale nel rispetto delle opposizioni;
- d) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province del Lazio o un loro rappresentante;
- e) quattro rappresentanti delle università del Lazio, di cui uno in rappresentanza delle università libere riconosciute, designati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) assicurando il criterio della rotazione;
- f) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale designato dall'Osservatorio regionale sull'associazionismo previsto dalla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22;
- g) un rappresentante delle associazioni di volontariato designato dall'Osservatorio regionale sul volontariato previsto dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29;
- h) due rappresentanti dei diversamente abili, di cui uno designato dalla FAND (Federazione associazioni nazionali dei disabili) Lazio ed uno designato dalla FISH (Federazione italiana superamento handicap) Lazio;
- i) un rappresentante delle associazioni per la prevenzione e la lotta al racket e all'usura designato d'intesa fra le medesime associazioni;
- l) dodici rappresentanti dell'imprenditoria regionale, di cui:
  - 1) quattro rappresentanti dell'agricoltura e della pesca designati, rispettivamente, dalla CIA (Confederazione italiana agricoltori), dalla Coldiretti (Confederazione nazionale coltivatori diretti), dalla Confagricoltura (Confederazione generale dell'agricoltura italiana) e dalla COPAGRI (Confederazione produttori agricoli);
  - 2) cinque rappresentanti dell'industria, dei servizi e del sistema bancario e finanziario designati, rispettivamente, dalla Confindustria (Federazione

- dell'industria del Lazio), dalla Federlazio (Federazione piccole e medie industrie del Lazio), dall'URCEL (Unione regionale costruttori edili del Lazio), dalla Confservizi Lazio (Associazione regionale delle imprese dei servizi pubblici locali) e dall'ABI (Associazione bancaria italiana);
- 3) due rappresentanti del commercio e del turismo designati, rispettivamente, dalla Confcommercio e dalla Confesercenti;
  - 4) un rappresentante dello spettacolo designato dall'AGIS (Associazione generale italiana dello spettacolo);
- m) cinque rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani designati, rispettivamente, dalla CNA (Confederazione nazionale artigianato), dalla Confartigianato, dalla CLAAI (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane), dalla CASA (Confederazione autonoma sindacati artigiani) e dalla ACAI (Associazione cristiana artigiani italiani);
- n) tre rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati, rispettivamente, dalla Lega regionale cooperative e mutue del Lazio, dalla Confcooperative (Unione regionale del Lazio) e dall'AGCI (Associazione generale cooperative italiane);
- o) quattordici rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che hanno il maggior numero di iscritti e sedi a livello regionale, di cui tre designati dalla CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), tre designati dalla CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), tre designati dalla UIL (Unione italiana del lavoro), uno designato dalla UGL (Unione generale del lavoro), uno designato dalla CISAL (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), uno designato dalla CONFISAL (Confederazione generale dei sindacati autonomi del lavoratori), uno designato dalla CIDA (Confederazione italiana dirigenti d'azienda) ed uno designato dalla CIU (Confederazione italiana unionquadri);
- p) due rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei consumatori designati dal Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44;
- q) un rappresentante della Consulta regionale femminile.

r) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e presenti nella Regione Lazio.

2. Alle riunioni del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Regione, l'Assessore agli Affari istituzionali, gli assessori competenti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, il responsabile dell'ufficio per i rapporti con i cittadini e le formazioni sociali, il Presidente dell'Agenzia sviluppo Lazio, il Presidente di Agenzia Lazio lavoro e il Direttore della direzione regionale del lavoro del Lazio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Alle riunioni del CREL possono, altresì, partecipare, su loro richiesta e secondo le modalità definite dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1, i rappresentanti delle comunità comunali e provinciali interessate alle tematiche in discussione.

4. Non possono essere nominati componenti del CREL gli assessori regionali, i consiglieri regionali, nonché i dipendenti dell'amministrazione regionale.

5. I componenti del CREL possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta degli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

### **Art. 3**

*(Costituzione e durata in carica del CREL)*

1. Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione.
2. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente della Regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il CREL dura in carica per la durata del Consiglio regionale.
5. Il procedimento per la nuova costituzione del CREL è definito entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

etZ  
Ker



**Art. 4**

*(Il Presidente)*

1. Il Presidente rappresenta il CREL, lo convoca e presiede e ne promuove, dirige e coordina i lavori.

2. Il Presidente esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1.

etc  
A: 

## Art. 5

### *(Attribuzioni del CREL e suo funzionamento)*

1. Il CREL ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge:

- a) esprime pareri obbligatori e non vincolanti sul DPEFR (documento di programmazione economico e finanziaria regionale) sulle proposte di legge finanziaria regionale, di bilancio previsionale annuale e pluriennale, nonché di rendiconto generale della Regione;
- b) esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale;
- c) esprime pareri obbligatori e non vincolanti sulle proposte di legge o di regolamento, ovvero su atti generali e settoriali regionali aventi ad oggetto interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione;
- d) formula osservazioni e proposte di propria iniziativa in ordine agli atti di cui alle lettere a), b), c);
- e) elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all'amministrazione regionale nell'attività di programmazione economico-sociale e territoriale e di politiche del lavoro, nonché nell'attività di partecipazione alla formazione degli atti statali e comunitari di interesse per lo sviluppo della Regione;
- f) promuove sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell'Unione europea indirizzate alla crescita e allo sviluppo dei territori, aperte alla società civile e alle reti di informazione dell'Unione europea presenti sul territorio regionale;
- g) può stipulare convenzioni con università e centri di studio e di ricerca per l'elaborazione degli studi, ricerche, indagini e rapporti per le materie di cui alla lettera e).

2. Il CREL è convocato, ai fini dell'insediamento, dal proprio Presidente entro trenta giorni dalla costituzione e si riunisce almeno sei volte l'anno.

3. Le sedute del CREL non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni non sono valide se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti, fatta salva la maggioranza speciale di cui agli articoli 6 e 7.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and a smaller one on the right, with the initials 'Rel' written below the first signature.

4. Le sedute del CREL sono pubbliche. I verbali delle sedute del CREL e delle relative commissioni di cui all'articolo 7, comma 2, sono trasmessi ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del CREL presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale un "Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell'economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio".

**Art. 6**

*(Vice presidenti ed Ufficio di presidenza)*

1. Il CREL, in prima seduta, elegge a scrutinio segreto due vice presidenti, di cui uno espressione della categoria dei lavoratori ed uno espressione di quella degli imprenditori, secondo le procedure disposte dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Per l'elezione dei vice presidenti è richiesta la maggioranza dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente e i due vice presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza ed esercitano le funzioni attribuite dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1.

ofc.  
Aler



**Art. 7**

*(Regolamento dei lavori. Indennità)*

1 L'attività del CREL è disciplinata con apposito regolamento dei lavori del CREL, adottato a maggioranza dei suoi componenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere un'articolazione interna in commissioni nei vari settori e materie di competenza del CREL.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le indennità, e i rimborsi delle spese spettanti al Presidente, ai vicepresidenti e ai consiglieri del CREL in relazione all'attività svolta.

CFR  
RE



## Art. 8

*(Segretario generale e struttura organizzativa di supporto)*

1. Il CREL ha un Segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Regione.

2. Il Segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1 ed assicura la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa per il regolare funzionamento dell'organo.

3. Il Segretario generale è preposto ad una struttura organizzativa di supporto, equiparata alla direzione regionale, istituita nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta ai sensi della normativa vigente.

OK  
Riv



**Art. 9**

*(Norma finanziaria)*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2006, nell'ambito dell'UPB R ..., è istituito apposito capitolo denominato "Spese per il funzionamento del CREL".

2. Ai fini della prima applicazione della presente legge è prevista la spesa di Euro...per l'esercizio finanziario 2006 gravante sugli stanziamenti dell'UPB R...

etc.      B...  
R...

**Art. 10**  
*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato l'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2003, n. 12.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be initials or names written in a cursive style.

**Art. 11**

*(Norme transitorie)*

1. In prima attuazione, la costituzione del CREL avviene entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  
A 



ALLEG. alla DELIB. N. 943 leg  
DEL 8 NOV. 2005

*Regione Lazio*

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

*L'Assessore*

## RELAZIONE

La presente proposta di legge: "Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (Modifiche all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2003, n. 12)" modifica l'attuale disciplina, alla luce delle disposizioni dello Statuto Regionale, ad essa successive e in conseguenza del necessitato mutamento della natura, dell'organizzazione e dell'operatività dell'organo, sia in termini di composizione che di funzioni nei confronti della Regione, sia in termini legati allo sviluppo del territorio, attraverso il complessivo confronto ed il raccordo tra le varie rappresentanze economiche, sociali, culturali ed istituzionali.

In questo quadro, il CREL si pone - innovativamente e nello spirito statutario - come organo distinto ed autonomo rispetto agli organi di governo, legislativo ed esecutivo, della Regione.


La sua partecipazione consultiva ai procedimenti legislativi e la sua attività di analisi, studio e di "rapporto" sull'economia e lo sviluppo locali assumono, in rapporto alla sua composizione ed all'autonomia funzionale e finanziaria previste, una peculiare valenza.

Infatti, nel CREL, le varie e diversificate istanze hanno modo di confrontarsi, portando su un piano istituzionale i legittimi interessi in capo alle singole rappresentanze, con il fine di determinare le sintesi di parere e di proposta nel complessivo interesse della comunità regionale.

Pur se prevista, la partecipazione non deliberante di una qualificata rappresentanza della Giunta Regionale non ha più i connotati assorbenti previsti dalla legislazione che si va a modificare, ma si manifesta sostanzialmente come deferente presenza nell'organo dal ricevere osservazioni e valutazioni, nel rispetto assoluto dell'autonomia delle decisioni dell'organo medesimo.

Tale autonomia trae forza dalla scelta di dotare la Regione di un momento istituzionale di rappresentanza articolata in grado proprio per questa sua connotazione anche di porsi come strumento dialettico di concertazione tra le parti sociali rappresentate, grazie anche alla presenza all'interno dell'organo delle autonomie funzionali quali le Università e le CCIAA, le espressioni del Volontariato, della promozione sociale, della realtà legate alla disabilità e alla lotta al racket e all'usura in un contesto in cui la Regione mette a disposizione l'apporto di suoi esperti.

La scelta di prevedere un Ufficio di Presidenza, l'autonomia regolamentare, le autonomie gestionale e finanziaria sostanziano i principi stabiliti dall'art. 71 dello Statuto Regionale e conferiscono alle forze sociali ed alle componenti tutte, istituzionali e produttive, la sede per affrontare tematiche generali, come pure criticità e necessità di categorie, parti del territorio o significative dinamiche economico sociali generali e particolari, in situazione di dignità costituzionale e di valenza istituzionale degli apporti singoli e complessivo.



## Regione Lazio

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

La presente proposta di legge si compone di 11 articoli:

L'articolo 1 istituisce il CREL e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Regionale.

L'articolo 2 dispone circa la composizione e le procedure di designazione e di nomina dei membri e del Presidente dell'organo e circa il ruolo della Giunta Regionale nelle sue riunioni.

L'articolo 3 disciplina la costituzione e la durata del CREL.

L'articolo 4 disciplina la figura del Presidente del CREL.

L'art. 5 definisce le attribuzioni del CREL ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Regionale e fissa modalità, tempi di costituzione, periodicità e pubblicità delle convocazioni.

L'articolo 6 individua l'Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente e da due Vice Presidenti).

L'articolo 7 rimanda la disciplina dei lavori del CREL ad un Regolamento approvato a maggioranza assoluta.

L'articolo 8 affida la direzione della struttura amministrativa, equiparata ad una direzione regionale, alla figura di un Segretario Generale.

L'articolo 9 è norma finanziaria.

L'articolo 10 abroga l'art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 così come modificato dall'art. dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2003, n. 12.

L'articolo 11 stabilisce che la nomina del primo Consiglio deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

**Regino Brachetti**